

**REGOLAMENTO PER LE CONDIZIONI GENERALI DI RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE TERMALI DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME**

**Art. 1 Oggetto del regolamento**

Oggetto del presente regolamento comunale sono le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative assegnate ai comuni dalla Regione Toscana in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque termali presenti nel territorio di competenza, così come disciplinate dalla Legge Regionale n. 38 del 27 luglio 2004 (Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), da qui in poi denominata "legge", e dal Regolamento regionale n. 11/R del 24 marzo 2009, da qui in poi denominato "regolamento".

**Art. 2- Principi generali**

Il Comune di Monsummano Terme, in qualità di soggetto titolare delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali promuove e valorizza la razionale utilizzazione dell'acqua termale nel rispetto dei seguenti principi:

- Tutela e valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dell'area ricadente e circostante all'ambito di perimetrazione delle concessioni minerarie, in conformità e totale rispetto delle previsioni vigenti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio del Comune di Monsummano Terme;
- Perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica;
- Sviluppo economico, sociale e sostenibile del territorio del comune di Monsummano Terme compatibilmente alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio del Comune di Monsummano Terme.

**Art. 3 – Ricognizione della situazione esistente .**

Per la ricognizione della situazione esistente presso il comune di Monsummano Terme si fa riferimento alle schede appositamente predisposte dalla Regione Toscana e trasmesse ad ogni comune con le caratteristiche principali dei giacimenti esistenti.

**Disposizioni relative alla ricerca**

**Art. 4 – Presentazione dell'istanza e procedimento di decisione sulle osservazioni o opposizioni.**

La richiesta del permesso di ricerca viene presentata al comune competente per territorio conformemente a quanto disposto nell'art. 10 del regolamento ed in copia alla Regione.

Qualora l'area interessata alla richiesta ricada in più comuni, l'istante presenterà copia della richiesta anche ai comuni in cui ricade parte del territorio da concedere chiedendone la pubblicazione.

I comuni e la Regione provvederanno come previsto nell'art. 13 del regolamento. L'ufficio competente al ricevimento, all'istruttoria del procedimento ed al rilascio del permesso è il SUAP che ne controlla la completezza, la pubblicazione sia all'albo pretorio che telematica, la distanza degli altri permessi di ricerca o di concessioni presenti nei territori dei comuni limitrofi e le eventuali osservazioni od opposizioni presentate nei vari comuni interessati.

A fronte di osservazioni od opposizioni presentate entro i termini previsti dall'art. 13 c. 3 del regolamento l'ufficio preposto è tenuto a darne comunicazione all'istante nel termine di 15 gg. dalla scadenza del termine. Il responsabile del procedimento procede all'esame delle argomentazioni, anche eventualmente in contraddittorio con i diversi soggetti interessati, e sottopone la proposta di disposizione al responsabile della struttura. Il procedimento dovrà comunque terminare entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di 60 gg. stabilito per la presentazione delle osservazioni od opposizioni.

Delle opposizioni e delle osservazioni proposte, unitamente alle decisioni adottate ed alle motivazioni che hanno condotto alle stesse, viene fatta menzione nel corpo del provvedimento di permesso di ricerca.

#### **Art. 5 – Procedimento relativo al Permesso di ricerca.**

L'ufficio competente al ricevimento delle istanze di cui al presente capo provvede entro 5 giorni alla richiesta di pubblicazione dell'istanza, corredata da mappa catastale e piano parcellare, che rimarrà affissa all'albo pretorio e sul sito telematico del comune e della regione per i 20 giorni previsti dal regolamento.

Ugualmente si procederà nei comuni nel cui territorio cada parte dell'area in cui si intende effettuare la ricerca.

A decorrere dalla pubblicazione dell'istanza i soggetti interessati hanno 60 giorni di tempo entro cui far pervenire le proprie osservazioni od opposizioni. Decorso inutilmente tale termine le osservazioni e le opposizioni pervenute non saranno prese in considerazione, al fine di consentire all'ufficio il rispetto dei termini per la chiusura del procedimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'ufficio competente verifica che la denominazione convenzionale proposta dal richiedente per il permesso non sia già stata concessa in ambito regionale ad altro permesso o concessione. In caso di omonimia convoca l'istante entro i successivi 10 giorni chiedendo la modifica della denominazione, dandone conseguente comunicazione agli enti interessati. L'eventuale modifica della denominazione richiesta non sposta i termini di pubblicazione e di eventuali presentazioni di opposizioni od osservazioni.

Entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette la stessa, corredata di tutta la documentazione tecnica, ai competenti uffici tecnici regionali del genio civile che collaboreranno all'istruttoria del procedimento.

Gli uffici del Genio civile trasmetteranno il proprio parere entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento della pratica. In caso di richiesta di integrazioni, le stesse dovranno essere richiesta dagli uffici del genio civile al comune entro 20 giorni al fine di consentire il rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti al genio civile, l'ufficio comunale provvede alla trasmissione della documentazione ai seguenti enti, compresi previsti dalla legge all'art. 9:

- AATO
- Provincia
- Autorità di bacino del fiume Arno
- Ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie
- Settore Urbanistica

- Soprintendenza archeologica
- Gli enti preposti ad eventuali altri vincoli vigenti sul territorio

Anche i pareri di cui al comma precedente devono pervenire al comune entro e non oltre 45 giorni. Decorso tale termine il responsabile del procedimento provvede all'organizzazione di una conferenza di servizi .

Al termine dell'istruttoria del procedimento, una volta acquisiti i pareri di cui al presente articolo e dopo aver controllato il possesso, in capo al soggetto istante, dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi, il responsabile del procedimento richiede presentazione della polizza fideiussoria, di cui all'art. 8 ter della legge, quantificandola sulla base del programma dei lavori presentato e con la maggiorazione di cui alla legge (20%) .

Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni con l'emanazione del permesso di ricerca o con la comunicazione del diniego (comunicazione di possibile rigetto e dopo 10 giorni diniego).

#### **Art. 6- Canone per la ricerca.**

Il responsabile del procedimento, nel provvedimento del rilascio del permesso di ricerca, stabilisce l'entità del canone per la ricerca da corrispondere al comune (che eventualmente provvederà al riparto della somma tra i vari comuni interessati).

Il titolare del permesso di ricerca potrà ritirare l'atto autorizzatorio solo presentando preventivamente attestazione dell'avvenuto pagamento della prima annualità.

I canoni successivi saranno di norma corrisposti in unica soluzione.

Ogni ritardo nel pagamento del canone comporta le sanzioni previste dalla legge all'art. 31 comma 5, e più precisamente:

- aumento dell'importo del canone del 30% entro 60 giorni;
- aumento del canone del 50% oltre i 60 giorni.

Oltre i ventiquattro mesi nel ritardo del pagamento del canone il responsabile del procedimento dà l'avvio al procedimento di decadenza dal permesso di ricerca.

#### **Art. 7 – Comunicazione di inizio lavori**

Il titolare del permesso di ricerca comunica al comune, entro il tempo stabilito nella legge all'art. 8 quinquies, l'avvio dei lavori e la durata presunta dei lavori medesimi.

Tale comunicazione, oltre che con presentazione al protocollo del comune, potrà aver luogo con fax o con mail a firma certificata.

#### **Art. 8- Azioni a tutela del proprietario dei terreni interessati.**

Entro 60 giorni dall'inizio dei lavori di ricerca il proprietario dei fondi interessati può presentare al comune la richiesta di prestazione garanzia fideiussoria a copertura degli eventuali danni che potranno essere provocati sulla proprietà nel corso dei lavori di ricerca allegando una relazione che ne giustifichi l'entità.

Il responsabile del procedimento, sulla base della valutazione della richiesta e in contraddittorio tra titolare del permesso di ricerca e proprietario del fondo, stabilisce l'obbligo per il titolare del permesso di ricerca di prestazione della garanzia nell'entità stabilita. .

In caso di mancato accordo tra le parti si procederà alla nomina di un perito, nella persona di un professionista esperto in materia (agronomo, dottore forestale, ingegnere) che effettuerà una stima. Il perito è nominato dal comune e le spese sono a carico, in maniera equivalente, delle due parti in disaccordo.

#### **Art. 9 – Termine del periodo di ricerca.**

Durante la vigenza del periodo di ricerca il titolare del permesso, ove i risultati della ricerca abbiano dato esito positivo, oltre agli obblighi di cui al regolamento previsti nell'art. 16, richiede il riconoscimento di acqua minerale o termale al Ministero della Salute ai sensi del DM 105/1992. Il riconoscimento, ove ottenuto, deve essere consegnato al comune contestualmente alla relazione di fine ricerca. I costi sostenuti per ottenere il riconoscimento saranno conteggiati nelle spese sostenute ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della legge.

#### **Art. 10 – Proroga del permesso .**

Qualora, nell'ultimo anno di validità del permesso di ricerca, stabilito conformemente alle previsioni della legge in tre anni, il titolare del permesso di ricerca ravvisi l'esigenza di una proroga del termine, presenta al comune competente istanza in tal senso non oltre 60 giorni prima della scadenza del termine stabilito nel permesso di ricerca.

L'istanza di proroga, da concedere per un periodo massimo di un anno, dovrà esplicitare i motivi per cui si rende necessaria la proroga e per cui non è stato possibile terminare i lavori di ricerca entro il termine originariamente previsto nel calendario dei lavori.

Il responsabile del procedimento, ravvisata come effettiva la necessità di proroga, concede, entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza, la richiesta proroga, dandone contemporaneamente comunicazione alla Regione.

In tal caso l'istante provvederà alla proroga delle fidejussioni.

#### **Art. 11 - Cause di cessazione del permesso di ricerca.**

Qualora il comune venga a conoscenza dell'esistenza di una delle cause di decadenza individuate dalla legge all'art. 12 c. 3 procede entro 10 giorni all'avvio del procedimento di decadenza ed unitamente alla contestazione dei motivi al titolare del permesso di ricerca, assegnando un termine, non inferiore ai 15 giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni.

In caso di presentazione di osservazioni il responsabile del procedimento deciderà entro un termine di 15 giorni. La pronuncia di decadenza dovrà intervenire entro il 60° giorno successivo alla notizia del motivo di decadenza.

In caso di pronuncia di decadenza il titolare del permesso di ricerca non può chiedere rimborsi al comune.

Il responsabile del procedimento, in caso di prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, terminato il controllo circa eventuali danni provocati al proprietario dei terreni oggetto di permesso, autorizza lo svincolo della polizza fideiussoria.

Analogamente si procederà allo svincolo della fideiussione prestata per il rilascio del permesso di concessione.

In caso di sopravvenuti interessi pubblici che esigano la revoca del permesso di ricerca, il responsabile del procedimento invierà al titolare del permesso di ricerca avvio del procedimento in tal senso, assegnando 15 giorni dal ricevimento per le eventuali osservazioni.

Al termine di tale periodo il responsabile del servizio, con proprio provvedimento, valutate le eventuali osservazioni proposte, disporrà la revoca del permesso di ricerca.

Il titolare del permesso di ricerca potrà avanzare istanza tesa al rimborso delle spese sostenute, tra cui saranno inserite anche quelle ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. Di tale rimborso si farà carico il comune, che restituirà contemporaneamente la fideiussione prestata in occasione del rilascio del permesso di ricerca.

Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dall'avvio.

### **Disposizioni relative alla coltivazione.**

#### **Art. 12 – Istruttoria.**

Conseguentemente alla presentazione della relazione di fine ricerca di cui al co. 3, art. 14 della Legge, qualora ci siano gli elementi per procedere alla procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione di coltivazione, al fine di individuare con esattezza le disposizioni da inserire nella convenzione da stipulare con il futuro concessionario, il responsabile del procedimento, in via preliminare e sulla base delle informazioni fornite dal titolare del permesso di ricerca, acquisisce il parere preventivo relativo alle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, parere della competente Autorità di bacino sul bilancio idrico dell'area territoriale interessata, parere preventivo del Genio civile, della Regione, dell'AATO, della Provincia, dell'Ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie, del Settore Urbanistica, della Soprintendenza archeologica, del Genio civile e degli enti preposti ad eventuali altri vincoli vigenti sul territorio attraverso la convocazione di una conferenza di servizi.

Il responsabile del procedimento, sulla base dei pareri e delle informazioni fornite provvede alla predisposizione del bando e della convenzione allo stesso allegata.

Il comune stabilisce altresì l'importo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, ove lo stesso non risulti vincitore della procedura di individuazione, da parte del concessionario e ne dà adeguata pubblicità nell'ambito del bando.

La durata della concessione viene stabilita nel modo seguente, in conformità con quanto disposto dall'art. 14 c. 1 della L.R. 38/2004:

- per investimenti fino a € 15.000.000,00: 15 anni
- per investimenti da € 15.000.001,00 a € 20.000.000,00: 20 anni
- per investimenti superiori ad € 20.000.000,00: 25 anni

### **Art. 13 -Procedura ad evidenza pubblica a seguito di permesso di ricerca.**

Per l'individuazione del soggetto titolare della concessione di coltivazione del giacimento l'ufficio comunale preposto darà avvio a procedura ad evidenza pubblica, sulla base dei dati forniti dal titolare del permesso di ricerca.

Al fine di consentire la piena conoscenza dell'oggetto della gara, il responsabile del procedimento dispone la pubblicazione sul sito web del comune, all'albo pretorio del comune e sul BURT per la durata di 60 giorni dei dati riassuntivi, rendendo disponibile presso l'ufficio SUAP la documentazione tecnica ed economica fornita con la relazione di fine ricerca e specificamente:

- dati di portata;
- caratteristiche chimico fisiche dell'acqua captata;
- opere realizzate;
- importi delle spese sostenute;
- cartografia con individuazione dell'area oggetto di ricerca;

Le istanze di partecipazione alla gara per l'attribuzione della concessione dovranno pervenire entro il termine e con le modalità stabilite dal bando, corredate dalla documentazione indicata dalla legge e dagli allegati C e D del Regolamento.

Si considera valida la procedura anche in presenza di una sola istanza, a condizione che la commissione valuti il progetto complessivamente adeguato rispetto ai criteri fissati dal bando.

Al termine della procedura ad evidenza pubblica si procede alla stesura della graduatoria, all'individuazione del vincitore provvisorio.

### **Art. 14 - Procedura di evidenza pubblica in assenza di permesso di ricerca.**

Quando il Comune intenda procedere ad assegnare una concessione in assenza di preventivo permesso di ricerca, ad esempio in caso di precedente provvedimento di decadenza o rinuncia del precedente concessionario, la documentazione per la predisposizione del bando di gara viene fornita, per quanto disponibile, dal competente ufficio del genio civile e si assume sufficiente tale documentazione ai fini del bando.

Nel caso di cui al comma precedente, il bando di gara, nell'individuazione dei criteri sulla base dei quali assegnare i punteggi, dovrà necessariamente tenere conto delle prescrizioni di carattere generale previste dalle norme urbanistiche vigenti in ordine alle zone termali, con particolare riferimento alla salvaguardia ed al recupero del patrimonio edilizio esistente. Il bando indicherà come non ammissibili gli interventi che non colleghino la risorsa all'ambito territoriale di cui fa parte. Gli interventi di cui trattasi potranno essere precisati dai partecipanti nel piano industriale di cui all'art. 14, comma 5 lettera d) della legge.

Per la partecipazione al bando stesso, oltre a quanto stabilito dall'art. 14 comma 5 della legge ed alla documentazione di cui all'allegato D del regolamento regionale, gli interessati dovranno produrre la seguente ulteriore documentazione tecnica, meglio descritta nell'allegato C del regolamento regionale:

- lettera a): programma generale di coltivazione

- lettera b): corografia in scala 1:25.000 con indicazione dell'area di interesse e stralcio della carta tecnica regionale (CTR) scala 1:10.000 con indicazione dell'area di concessione;
- lettera d): stralcio della CTR.

Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede a nominare la Commissione di gara, composta da:

- a) Responsabile del servizio con funzioni di Presidente
- b) Segretario generale o persona da lui designata
- c) N. 3 esperti scelti all'interno dell'Ente e/o all'esterno, tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni, o liberi professionisti, non in conflitto di interessi.

Svolge funzioni di Segretario il Responsabile dell'Ufficio contratti od un suo delegato, o un dipendente dell'ufficio responsabile del procedimento.

La Commissione di gara provvede a valutare i documenti di cui sopra e ad attribuire il punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, predisponendo la graduatoria dei partecipanti.

La seguente documentazione di cui all'allegato C del regolamento regionale, qualora non presentata in sede di gara, dovrà essere fornita dal soggetto che si è classificato al primo posto in tale graduatoria a pena di decadenza, nel termine stabilito dal bando, ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di concessione:

- lettera c) nel regolamento regionale: planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:5.000 con indicazione del perimetro di concessione evidenziato con linea rossa continua e numerazione romana dei singoli vertici.
- lettera e) studio di dettaglio del bacino idrogeologico che definisce la caratterizzazione dello stesso in relazione a tutti gli aspetti che interessano la risorsa (non è obbligatorio il punto 4 – vedere comma successivo)

Per quanto attiene invece alla ulteriore seguente documentazione per la predisposizione della quale è necessario un tempo più ampio rispetto ai termini opportuni di una procedura di evidenza pubblica, dovrà essere fornita dal concessionario, sempre a pena di decadenza, nel termine previsto dalla convenzione allegata al bando di concessione:

- punto 4) della lettera e) del regolamento regionale: certificati degli accertamenti geochimici (chimici e isotopici) e microbiologici eseguiti presso laboratori specializzati durante i primi tre anni di durata della concessione.

Di conseguenza, fino alla produzione di tale documentazione, il richiedente la concessione dovrà accettare l'area di rispetto preesistente, e al momento della trasmissione di tale documentazione potrà presentare, qualora ritenuto opportuno, una proposta di nuova perimetrazione dell'area di rispetto della concessione, producendo la documentazione completa di cui alla lettera f) dell'allegato C al regolamento regionale.

Al fine di giungere all'individuazione del soggetto vincitore della procedura di evidenza pubblica, ove lo ritenga necessario, il presidente della commissione di gara può richiedere integrazioni e chiarimenti riguardo alla possibilità di realizzazione degli interventi indicati nel programma, nonché integrazioni documentali. In tal caso i termini per la valutazione delle istanze e l'assegnazione dei punteggi rimarranno sospesi fino all'acquisizione e alla conseguente valutazione delle integrazioni presentate.

Si considera valida la procedura anche in presenza di una sola istanza, a condizione che la commissione valuti il progetto complessivamente adeguato rispetto ai criteri fissati dal bando.

#### **Art. 15 – Richiesta di pareri per il rilascio della concessione.**

Al termine della procedura ad evidenza pubblica, individuato il soggetto primo classificato nella graduatoria in sede di gara, il responsabile del procedimento trasmette la documentazione tecnica ed economica prodotta dal vincitore agli uffici competenti alla trasmissione del parere obbligatorio al fine del rilascio della concessione, e più specificamente:

- genio civile;
- AATO
- Provincia
- Autorità di bacino del fiume Arno
- Ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie
- Settore Urbanistica
- Soprintendenza archeologica
- Genio civile
- Gli enti preposti ad eventuali altri vincoli vigenti sul territorio

Il comune può richiedere integrazioni e chiarimenti riguardo alla possibilità di realizzazione degli interventi indicati nel programma, nonché integrazioni documentali.

Il responsabile del procedimento, al fine di una più semplice e rapida conclusione del procedimento, procede preferibilmente alla convocazione nei termini stabiliti dalla legge di apposita conferenza dei servizi o, in alternativa, inoltra richiesta entro i 15 giorni successivi alla consegna dei documenti integrativi da parte del vincitore della gara.

Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, al controllo del possesso dei requisiti previsti dalla legge all'art. 14 c. 11, ove il controllo non sia già stato effettuato in sede di gara.

Ove i pareri non vengano trasmessi nel termine di 60 giorni a decorrere dal ricevimento, il responsabile indice conferenza di servizi.

#### **Art. 16 – Individuazione dell'area di concessione e di rispetto.**

Acquisiti i pareri, o effettuata la conferenza di servizi, il responsabile del procedimento procederà all'individuazione dell'area da assegnare in concessione, sulla base del progetto presentato e delle proposte avanzate, procederà alla delimitazione della zona di rispetto, individuandola esattamente nell'atto di concessione, sulla base delle prescrizioni impartite dall'Autorità d'ambito competente, ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006.

Nelle ipotesi di cui all'art. 14, il concessionario potrà richiedere la modifica della delimitazione della zona di rispetto nei termini stabiliti dalla convenzione dopo aver fornita la documentazione necessaria.

Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni, provvederà alla trasmissione di tale individuazione al settore di pianificazione territoriale per l'aggiornamento del quadro conoscitivo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 c. 1 della legge.



Le zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di competenza provinciale, sono già contenute nel piano territoriale di coordinamento.

Il procedimento di rilascio della concessione deve comunque terminare entro 90 giorni, dopo la conclusione definitiva del procedimento di individuazione del soggetto vincitore della gara, a decorrere dalla presentazione della eventuale documentazione integrativa prescritta.

#### **Art. 17 - Adempimenti del concessionario .**

Nei casi di cui all'art. 13, ove il vincitore della procedura fosse un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, il comune comunica l'obbligo di versare alle casse comunali, prima della firma della convenzione, la somma stabilita in bando a copertura delle spese effettuate per la ricerca.

Il responsabile del procedimento provvederà, entro 30 giorni, al trasferimento delle somme al titolare del permesso di ricerca.

Il vincitore è tenuto, entro 30 giorni dalla comunicazione con cui si comunica essere stata predisposta la concessione, e comunque sempre prima del ritiro della stessa e della firma della convenzione, a depositare garanzia fideiussoria a vantaggio del comune nella misura stabilita sulla base di quanto indicato nell'art. 18.

Il titolare della concessione è tenuto inoltre, ove il comune ne ravvisi la necessità sulla base di richiesta motivata del proprietario del fondo su cui insiste la concessione, al pagamento dei danni prodotti sul fondo ed alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria.

Il titolare della concessione è tenuto alla realizzazione delle opere previste nel piano industriale e nel programma di coltivazione del giacimento, secondo il cronoprogramma indicato in sede di gara. Eventuali motivate modifiche al piano dovranno essere precedentemente concordate dall'Amministrazione comunale e da essa assentite, previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio competente.

#### **Art. 18 – Deposito cauzionale**

Fermo restando il limite minimo prescritto dalla legge, il deposito cauzionale è calcolato come segue:

- per le nuove concessioni a seguito procedura di evidenza pubblica, il valore viene stabilito nel 5% degli importi previsti dal piano industriale per interventi relativi alle opere di presa, interventi volti alla tutela ed al recupero ambientale, alla manutenzione del sistema idrogeologico ed alla risistemazione paesaggistica ed ambientale, nonché nello 0,5% degli altri investimenti;
- per le concessioni in essere, il valore viene definito in fase di convenzione nel 5% del valore degli oneri per interventi relativi alle opere di presa (investimenti e manutenzione), interventi volti alla tutela ed al recupero ambientale, alla manutenzione del sistema idrogeologico ed alla risistemazione paesaggistica ed ambientale, nonché nello 0,5% del valore degli altri investimenti previsti in convenzione. Se maggiore, si prende a base il valore della media delle analoghe somme indicate nei programmi annuali presentati fino alla stipula della convenzione, moltiplicato per la durata residua della concessione.

#### **Art. 19- Denominazione della concessione.**

Analogamente a quanto stabilito per il permesso di ricerca si procederà ove il concessionario intenda assegnare alla concessione una denominazione differente da quella assegnata in fase di permesso di ricerca.

Pertanto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di denominazione l'ufficio competente verifica che la stessa non sia già stata concessa in ambito regionale ad altro permesso o concessione. In caso di omonimia convoca il concessionario entro i successivi 10 giorni chiedendo la modifica della denominazione.

I dati comunicati vengono trasmessi con sollecitudine al servizio regionale competente.

#### **Art. 20 – Autorizzazione sanitaria per utilizzo delle acque termali.**

L'attività di coltivazione del giacimento termale non può essere iniziata dal concessionario senza aver preventivamente acquisito la prescritta autorizzazione sanitaria.

A tal fine, anche prima della firma della convenzione ma successivamente alla chiusura definitiva della procedura di aggiudicazione della concessione, il vincitore della gara invia all'ufficio regionale competente richiesta di rilascio di autorizzazione sanitaria, allegando la documentazione necessaria sulla base della modulistica regionale.

Ai fini dell'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente, contemporaneamente alla presentazione della prescritta SCIA l'istante dovrà presentare, prima dell'avvio dell'attività, comunicazione ai fini della certificazione sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004.

Il comune, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione ai fini sanitari, la trasmette, corredata della documentazione necessaria, alla competente USL per la registrazione.

#### **Art. 21 – Riduzione dell'area oggetto di concessione di coltivazione.**

Ove, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il comune stabilisca di ridurre l'area di sfruttamento della concessione già rilasciata, procederà alla comunicazione dei motivi e delle decisioni che si intendono assumere al concessionario, con avvio del procedimento.

Al concessionario sono assegnati 15 giorni per eventuali contestazioni o comunicazioni che possano essere di supporto all'amministrazione nella quantificazione dell'indennità che l'amministrazione dovrà corrispondere in funzione delle decisioni assunte.

Il procedimento si concluderà nel termine di 60 giorni a decorrere dall'avvio. Di ogni modifica intervenuta sulla perimetrazione delle concessioni il comune informa tempestivamente la Regione.

#### **Art. 22. Pagamento del canone.**

La quantificazione del canone dovuto è effettuata sulla base dei dati stabiliti nella legge e della quantificazione dell'acqua emunta come risultante dai dati rilevabili dai misuratori che il concessionario dovrà apporre ai pozzi.

I canoni sono corrisposti in unica soluzione annua posticipata, e ad essi, in caso di ritardo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge.

Il comune provvede alla rilevazione dei quantitativi utilizzati entro il mese di dicembre e del rilevamento, effettuato alla presenza di incaricato del concessionario, redige apposito verbale controfirmato.

Sulla base del verbale, entro 30 giorni, il concessionario provvede al pagamento del canone di concessione annuale.

#### **Art. 23 – Convenzione per l'esercizio della concessione**

La convenzione prevista dall'art. 22 della legge viene definita dal responsabile del procedimento sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale.

Nei casi di cui all'art. 48 comma 1 della legge, il concessionario viene consultato prima dell'approvazione della convenzione ai fini dell'individuazione degli oneri, diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate all'attività di estrazione ed utilizzo delle acque industriali e dei programmi di sviluppo dell'attività.

La convenzione disciplina, oltre a quanto previsto dalla legge, eventuali agevolazioni per l'utilizzo dei servizi termali rivolte ai cittadini del comune, nonché le misure volte a tutelare la risorsa naturale ed a garantire la disponibilità della risorsa a tutti i concessionari.

Nei casi di cui all'art. 48 comma 1 della legge, nell'ipotesi che non sia stata prestata precedentemente cauzione, il concessionario è tenuto a prestarla precedentemente alla stipula della convenzione, nell'importo calcolato sulla base dell'art. 18 del presente regolamento.

Nel caso che sussista una precedente cauzione prestata alla Regione Toscana, il concessionario è tenuto a corrispondere la differenza tra i due importi, e ad integrare tale somma entro 30 giorni dallo svincolo della cauzione da parte della Regione Toscana.

#### **Art. 23 – Norme transitorie.**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di approvazione.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla legge ed al regolamento regionale e ad eventuali modifiche o integrazione degli stessi.